SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 254**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 28 aprile 1990, n. 308.

Regolamento recante norme di attuazione dei commi da 2 a 8 dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . Pag. 3

Ministero dei trasporti

DECRETO 26 ottobre 1990.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali . . . . Pag. 5

DECRETO 26 ottobre 1990.

Determinazione del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1991 . . . . Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1990.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 31/1990 . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in oftalmologia . . . . Pag. 9

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in medicina del lavoro . . . . Pag. 10

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia . . . . Pag. 12

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio. Pag. 15

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale. Pag. 19

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Pag. 21

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 25 ottobre 1990. Pag. 26

Ministero della pubblica istruzione: Conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1990 Pag. 28

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Pag. 29

Modificazioni alle aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino Pag. 30

Ministero delle finanze:

Proroga di dilazione del versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali di Civitaquana, Pago Veiano, Torre dei Passeri e al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria Pag. 31

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Triulzi, in Novate Milanese Pag. 31

Ministero della sanità: Revoca, su rinuncia, della registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata Glicocaf Pag. 31

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Genova 16 novembre 1989 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1990) Pag. 32

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 4 ottobre 1990 recante: «Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di ECU a tasso di interesse variabile pari al LIBID a tre mesi, della durata di quindici anni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1990). Pag. 32

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 67:

SI.SO.SA., società per azioni, in Montelabbate (Pesaro): Obbligazioni «Non convertibili emissione 1988» sorteggiate il 26 settembre 1990.

Società biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni «8% - 1975/1994» sorteggiate il 19 settembre 1990.

Obbligazioni «18% - 1986/1990» sorteggiate il 19 settembre 1990.

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni «Delibera assembleare 29 giugno 1983» sorteggiate il 26 settembre 1990.

Obbligazioni «Delibera assembleare 21 settembre 1981» sorteggiate il 26 settembre 1990.

Obbligazioni «Delibera assembleare 15 giugno 1982» sorteggiate il 26 settembre 1990.

Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1990.

Parà, società per azioni, in Pontirolo: Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1990.

Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1990.

Sanfilippo messaggi luminosi, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1990.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1990.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 aprile 1990, n. 308.

Regolamento recante norme di attuazione dei commi da 2 a 8 dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, ed in particolare l'art. 1, concernente il conferimento di posti delle qualifiche di operatore di esercizio degli uffici principali e di operatore specializzato di esercizio — contingenti degli uffici principali e degli uffici locali — agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreto ministeriale 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884 e 5 ottobre 1983, n. ULA/1205/1094;

Visto il comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 355/1989 secondo il quale con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8 dello dello stesso art. 1;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/1981 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1285-90 espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 52583/4104 DL/CR del 26 aprile 1990);

ADOTTA
Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'attribuzione dei posti spettanti agli idonei dei concorsi riservati ai precari ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, è effettuata in più fasi, la prima delle quali con riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1989.

2. I posti disponibili successivamente alla data predetta, sino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 355/1989, sono conferiti con cadenza annuale.

Art. 2.

1. La ripartizione per provincia del contingente nazionale dei posti spettanti ai precari, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 355/1989, è effettuata in relazione alle disponibilità delle singole circoscrizioni territoriali nella percentuale del 50 per cento per gli operatori di esercizio e del 30 per cento per gli operatori specializzati di esercizio.

Art. 3.

1. Nel caso si attinga ad una graduatoria provinciale riguardante gli uffici principali per la nomina nel contingente degli uffici locali e viceversa, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 355/1989, l'eventuale rinuncia all'immissione in servizio non comporta la decadenza dal diritto alla nomina nel contingente relativo al concorso di provenienza nelle successive fasi di attuazione previste dal comma 2 dell'art. 1.

Art. 4.

1. Nel caso di formazione di graduatoria unica compartimentale o nazionale, da compilarsi ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 355/1989, l'assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali è effettuata, previa interpellanza, nel rispetto dell'ordine della graduatoria unificata.

Art. 5.

1. L'assunzione degli idonei dei concorsi provinciali per operatore di esercizio riservati ai precari degli uffici principali può avvenire nel contingente degli uffici locali dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 1 della legge n. 355/1989, attingendo prima dalla graduatoria provinciale e, in mancanza di aspiranti, dalla graduatoria compartimentale e successivamente da quella nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. La rinuncia all'assunzione in servizio — per effetto delle graduatorie uniche compartimentali o nazionali — in una provincia diversa da quella relativa al concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità non preclude la possibilità di ottenere la nomina nella provincia di provenienza nelle successive fasi di attuazione previste dal comma 2 dell'art. 1.

Art. 7.

1. L'immissione in servizio degli aventi titolo è effettuata in base all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 8.

1. Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1990
Registro n. 43 Poste, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dei commi da 2 a 8 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 si veda la nota agli articoli da 1 a 5.

Note alle premesse:

— La legge n. 444/1985 reca: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati così decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo dei commi da 2 a 9 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 si veda la nota agli articoli da 1 a 5 (per l'argomento di detta legge si veda nel titolo del decreto qui pubblicato).

Nota agli articoli da 1 a 5:

— Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 (per l'argomento di detta legge si veda nel titolo del decreto qui pubblicato):

«2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio — contingenti UP ed uffici locali (ULA) — dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.

4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o più province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, è formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parità di punteggio, in base alla normativa di cui all'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in più fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validità le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.

8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.

(*Omissis*).

13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano più iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, alla maggiore età».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (per il titolo si veda nelle note alle premesse):

«Art. 7 (*Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori*). — Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella *B*, sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui alla allegata tabella *B*, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Al fine della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970, recante riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato:

«Art. 33 (*Trasferimento di sede*). — Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato».

90G0364

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 ottobre 1990.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986, con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dalla legge n. 132/1987, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988, con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988, di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988, di cui al predetto decreto ministeriale 21 settembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989, di cui al predetto decreto ministeriale 8 novembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 1990 il termine del 31 ottobre 1989, di cui al predetto decreto ministeriale 25 gennaio 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1990, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1990 il termine del 30 aprile 1990, di cui al predetto decreto ministeriale 26 ottobre 1989;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente il termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986, di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986, di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988, di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988, di cui al citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989, di cui al citato decreto ministeriale 8 novembre 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 1990 il termine del 31 ottobre 1989, di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 1989, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1990, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1990 il termine del 30 aprile 1990, di cui al predetto decreto ministeriale 26 ottobre 1989;

Considerata la necessità di un più attento monitoraggio del settore ottenibile sia attraverso il funzionamento «a regime» dell'«Osservatorio», sia attraverso un'intensificazione dei controlli sulle situazioni abusive in tema di titoli autorizzativi;

Tenuto conto che occorre una verifica dei risultati dell'istituto dell'«esodo» previsto nel provvedimento legislativo di ristrutturazione del settore dell'autotrasporto;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 gennaio 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1990;

Sentito il parere del comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 gennaio 1991.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1990 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 gennaio 1991.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1990

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. n. 786/1985, concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 28 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988.

— Il D.M. 21 settembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988.

— Il D.M. 8 novembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 12 novembre 1988.

— Il D.M. 25 gennaio 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989.

— Il D.M. 26 ottobre 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989.

— Il D.M. 19 aprile 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1990.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1990, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 continuano ad applicarsi sino alla data del 31 ottobre 1990».

90A4640

DECRETO 26 ottobre 1990.

Determinazione del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1991.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987, registrato il 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il quale è stato ricostituito il comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1991 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1990;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1991 ammontano, secondo le previsioni a L. 2.250.000.000;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 200.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata;

Sentito il comitato centrale per l'albo riunitosi il 25 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1990, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1991 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1991.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile non superiore a tonn 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn 3,5 . . . . L. 2.700

b) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn 3,5 . . . . . . » 2.700

c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn 6 . . . . » 4.600

d) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn 6 . . . . » 4.600

e) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 6.300

Per i veicoli indicati sotto le lettere *c)*, *d)* ed *e)* oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di esse segnate, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 350 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn 18 e di L. 550 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 350 e di L. 550 di cui al comma precedente è computato per ogni tonnellata o frazione di tonnellata come segue:

1) sulla portata effettiva per i veicoli classificati eccezionali;

2) sulla portata utile per gli altri veicoli. In questo ultimo caso nella portata utile deve essere inclusa quello derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Le imprese titolari di un'autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 550 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1990

Il Ministro: BERNINI

90A4641

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1990.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 31/1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, nella seduta del 2 ottobre 1990;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 28/1990 del 2 ottobre 1990: Prezzi delle specialità medicinali.

provvedimento n. 29/1990 del 2 ottobre 1990: Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali.

provvedimento n. 30/1990 del 2 ottobre 1990: Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro-Presidente delegato
BATTAGLIA

90A4667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in oftalmologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 267 a 273 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 272. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 273. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 274. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 275. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 276. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmica.

Art. 277. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 278. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare. . . .	»	10
anatomia e istologia patologica . . .	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione ore 150
Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica ore 50
Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale » 100
Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia » 50
oftalmologia pediatrica » 25
neurooftalmologia » 25
Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica » 15
Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia ore 100
Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 279. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica oculistica dell'Università di Verona.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4571

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 203 a 209 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 207. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 208. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 209. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 210. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 211. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 212. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;

patologia clinica e monitoraggio biologico;

radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;

organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;

dermatologia allergologica e professionale;

medicina d'urgenza;

chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 213. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):
igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):
igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):
medicina del lavoro . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):
psicologia del lavoro . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
tossicologia industriale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):
medicina del lavoro. . . . . ore 150
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):
radiobiologia e radioprotezione . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno:*

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore 120
medicina d'urgenza	» 40
chirurgia d'urgenza	» 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	» 100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	» 25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni	» 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 214. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:

reparto di medicina del lavoro;

ambulatorio dell'istituto di medicina del lavoro;

laboratorio dell'istituto di medicina del lavoro.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4572

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 182 a 187 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 183. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 184. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 185. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e di magistero.

Art. 186. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 187. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia (*);

l) diagnostica prenatale (*);

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (*);

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (*).

Art. 188. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;

istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

andrologia;

immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;

medicina preventiva;

diagnostica senologica;

psicologia e psicosomatica;

sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;

medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;

tecniche operatorie in ostetricia;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

terapia del dolore;

diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);

neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);

anatomia e istologia patologica;

ginecologia;

ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;

ginecologia dell'adolescente;

chirurgia addominale;

tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;

chemioterapia antiblastica;

radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;

fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;

teratologia;

citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;

principi di educazione demografica;

sterilizzazione maschile e femminile;

immunopatologia della riproduzione umana;

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;

diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;

psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;

terapia medica della sterilità maschile;

terapia medica della sterilità di coppia;

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;

fecondazione artificiale.

Art. 189. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere

---

(*) Queste aree e i relativi insegnamenti vengono attivate soltanto se è presente l'indirizzo di fisiopatologia della riproduzone umana.

tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici) (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	ore	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 190. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Verona (Borgo Roma): reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie (posti letto 130);

divisione ostetrico-ginecologica (ospedale Borgo Trento): reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie (posti letto 120).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4573

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 147 a 153 relativi alla scuola di endocrinologia che si trasforma in endocrinologia e malattie del ricambio, articolata in tre indirizzi, sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 147. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia, malattie del ricambio e diabetologia, andrologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia, indirizzo andrologia.

Art. 148. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 149. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Verona.

Art. 150. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 151. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 152. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistematica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 153. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza. Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia»;

c) indirizzo in andrologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):
meccanismo di azione degli ormoni . . . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):
fisiopatologia endocrina . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):
fisiopatologia metabolica. . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):
principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica. . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):
medicina interna . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):
patologia genetica e molecolare del metabolismo. . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):
fisiopatologia endocrina generale . . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):
fisiopatologia metabolica generale . . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):
statistica medica . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche . . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 40
patologia clinica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 200
immunoendocrinologia . . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 60
epidemiologia della patologia metabolica . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 170
endocrinologia oncologica . . . . . . » 30
endocrinologia dell'età evolutiva. . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia . . . . » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 130
endocrinologia ginecologica . . . . . » 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 40
cronoendocrinologia. . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
dietologia e nutrizione . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . ore 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150
diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 20
endocrinologia oncologica . . . . . . » 20
endocrinologia ginecologica . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie ricambio . . . . » 50
diabetologia . . . . » 100
dietologia e nutrizione . . . . » 50
epidemiologia della patologia metabolica. . . . . » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva ore 50
endocrinologia geriatrica » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 90
diabetologia » 90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva » 50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 60
immunoendocrinologia » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 60
epidemiologia della patologia metabolica » 20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva » 100
fisiopatologia della riproduzione. » 100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 60):

endocrinologia oncologica ore 20
endocrinologia ginecologica » 20
cronoendocrinologia » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 20
diabetologia » 40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 150
sessuologia » 50
andrologia della senescenza » 50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna ore 30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva. ore 50
endocrinologia geriatrica » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 20
dietologia e nutrizione » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete » 10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 80
sessuologia » 40
spermatologia » 20
urologia andrologica » 40
immunologia andrologica » 20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 154. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di patologia medica, cattedra e servizio di malattie del metabolismo, clinica medica, semeiotica e nefrologia medica, endocrinologia, geriatria, gastroenterologia; ambulatori degli istituti di patologia medica, clinica medica, semeiotica medica, ginecologia e ostetricia, pediatria, urologia, endocrinologia, della cattedra di malattie del ricambio e del centro antidiabetico; laboratori degli istituti di scienze biologiche, chimica biologica, patologia generale, Lurm, chimica e microscopia clinica, fisiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4574

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 98 a 104 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 99. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 100. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 101. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 102. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 103. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;
b) odontoiatria;
c) chirurgia;
d) otorinolaringoiatria;
e) anestesiologia e farmacologia;
f) maxillo-facciale;
g) radiologia.

Art. 104. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica:
organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;
embriologia;
anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale;
diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

b) Odontoiatria:
gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;
ortognatodonzia e cefalometria;
patologia speciale odontostomatologica;
chirurgia orale.

c) Chirurgia:
anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;
nozioni generali di tecnica operatoria I;
nozioni generali di tecnica operatoria II;
elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;
elementi di neurochirurgia.

d) Otorinolaringoiatria:
elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:
anestesiologia e rianimazione;
nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;
patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;
patologia orbitaria;
terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.;
terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;
terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;
chirurgia ortopedica dei mascellari;
chirurgia oncologica maxillo-facciale;
traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:
radiodiagnostica maxillo-facciale;
radioterapia.

Art. 105. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20

embriologia » 50

Odontoiatria (ore 120):

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale » 60

ortognatodonzia e cefalometria » 60

Chirurgia (ore 160):

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale » 80

nozioni generali di tecnica operatoria I » 80

Otorinolaringoiatria (ore 50):

elementi di otorinolaringoiatria » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale ore 60

Odontoiatria (ore 60):

patologia speciale odontostomatologica » 60

Chirurgia (ore 90):

nozioni generali di tecnica operatoria II » 90

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):

anestesiologia e rianimazione » 70

nozioni di farmacologia e farmacoterapia » 40

Maxillo-facciale (ore 80):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):

diagnostica isto-citopatologica dei tumori ore 80

Maxillo-facciale (ore 260):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale » 100

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali ore 100

patologia orbitaria » 60

Radiologia (ore 60):

radiodiagnostica maxillo-facciale » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Odontoiatria (ore 80):

chirurgia orale ore 80

Chirurgia (ore 100):

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia » 100

Maxillo-facciale (ore 160):

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. » 80

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale » 80

Radiologia (ore 60):

radioterapia » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia ore 100

chirurgia ortopedica dei mascellari » 70

chirurgia oncologica maxillo-facciale » 100

traumatologia maxillo-facciale » 70

Chirurgia (ore 60):

elementi di neurochirurgia » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 106. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

protesi oro-maxillo-facciale, odontostomatologia, ortognatodonzia, chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia, cefalometria, gipsometria, fotometria, kinesiografia ed elettromiografia stomatognatica, traumatologia facciale, chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4580

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 224 a 231 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 231. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

gli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di «medicina legale e delle assicurazioni» «psicopatologia forense» e «tossicologia forense».

Art. 232. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 233. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 234. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 235. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;

b) diagnostica medico-legale;

c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e medicina sociale;

f) criminologia e psicopatologia forense;

g) tossicologia forense.

Art. 236. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale e generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;

tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 237. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
medicina legale generale e metodologica . . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . . . » 25
elementi di diritto privato . . . . . . » 25

Diagnostica medico-legale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medico-legale » 50
tanatologia medico-legale ore 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica » 25

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale I » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali » 100
tecniche di laboratorio » 50

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale II » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense I » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):
medicina legale civilistica e canonistica ore 100
medicina legale militare. » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):
identificazione personale e indagini di sopralluogo » 100
emogenetica forense » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale e delle assicurazioni II » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):
medicina del lavoro » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):
deontologia medica e legislazione sanitaria ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
pensionistica privilegiata » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale » 80
medicina sociale » 50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense.	ore	50
criminologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II	ore	50
medicina legale civilistica e canonistica.	»	100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia	»	100
criminologia clinica	»	100
psicologia giudiziaria	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale	»	50
medicina sociale	»	50

Criminologia e psicopatologia (ore 250):

psicopatologia forense.	»	100
criminologia minorile	»	75
vittimologia.	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I	ore	150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I	»	100
tossicologia generale.	»	50
tossicologia del lavoro	»	50
tossicologia iatrogena	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II	»	150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II	»	100
tossicologia clinica.	»	50
tossicologia dello sport	»	30
elementi di micologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 238. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatoriali/laboratori:

nei locali delle attività settorie;
nel laboratorio chimico-tossicologico;
nel laboratorio immunoematologico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4581

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 119 a 125 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccoso.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 119. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 120. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi.

Art. 121. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 122. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 123. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 124. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 125. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . ore 50
Anestesia e rianimazione (ore 40):
anestesiologia. . . . . » 40
Medicina sociale (ore 20):
lingua straniera (inglese scientifico) » 20
Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):
chirurgia generale . . . . ore 60
fisiopatologia chirurgica . . . . » 40
Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 50
Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 50
Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva. . . » 60
Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità . . . . » 20
Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60
Chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
microchirurgia . . . . » 30
chirurgia vascolare . . . . » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico 30
Pronto soccorso (ore 30):
organizzazione chirurgica delle grandi calamità . . . . » 30
Diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) . . . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 30
Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva. . . » 60
Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60
Chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . ore 60
chirurgia ginecologica. . . . . » 40
chirurgia urologica . . . . » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore . . . . » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40
Pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40
Diagnostica (ore 40):
angioradiologia. . . . . » 40
Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):
tecniche operatorie . . . . ore 50
Chirurgia d'urgenza (ore 310):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
chirurgia plastica e riparatrice. . . . » 50
cardiochirurgia. . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . » 30
chirurgia maxillo-facciale . . . . » 30
chirurgia di guerra . . . . » 30
Medicina sociale (ore 40):
medicina legale e delle assicurazioni » 40
Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 126. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi:
chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;
chirurgia generale;
patologia clinica per l'urgenza;
terapia intensiva;
endoscopia;
diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 209

Corso dei cambi del 25 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1128,300	1128,300	—	1128,300	1128,300	1128,300	1128,700	1128,300	1128,300	—
E.C.U.	1548,750	1548,750	—	1548,750	1548,750	1548,750	1548,740	1548,750	1548,750	—
Marco tedesco	748,450	748,450	—	748,450	748,450	748,450	748,400	748,450	748,450	—
Franco francese	223,600	223,600	—	223,600	223,600	223,600	223,620	223,600	223,600	—
Lira sterlina	2211,100	2211,100	—	2211,100	2211,100	2211,100	2210,700	2211,100	2211,100	—
Fiorino olandese	664,230	664,230	—	664,230	664,230	664,230	664,270	664,230	664,230	—
Franco belga	36,373	36,373	—	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	—
Peseta spagnola	11,945	11,945	—	11,945	11,945	11,945	11,948	11,945	11,945	—
Corona danese	196,230	196,230	—	196,230	196,230	196,230	196,230	196,230	196,230	—
Lira irlandese	2007,300	2007,300	—	2007,300	2007,300	2007,300	2007,100	2007,300	2007,300	—
Dracma greca	7,416	7,416	—	7,416	7,416	7,416	7,416	7,416	7,416	—
Escudo portoghese	8,493	8,493	—	8,493	8,493	8,493	8,490	8,493	8,493	—
Dollaro canadese	967,300	967,300	—	967,300	967,300	967,300	967,300	967,300	967,300	—
Yen giapponese	8,906	8,906	—	8,906	8,906	8,906	8,906	8,906	8,906	—
Franco svizzero	885,500	885,500	—	885,500	885,500	885,500	885,950	885,500	885,500	—
Scellino austriaco	106,401	106,401	—	106,401	106,401	106,401	106,411	106,401	106,401	—
Corona norvegese	192,560	192,560	—	192,560	192,560	192,560	192,550	192,560	192,560	—
Corona svedese	202 —	202 —	—	202 —	202 —	202 —	201,990	202 —	202 —	—
Marco finlandese	314,850	314,850	—	314,850	314,850	314,850	315,050	314,850	314,850	—
Dollaro australiano	887,500	887,500	—	887,500	887,500	887,500	887,900	887,500	887,500	—

Media dei titoli del 25 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	104,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,175
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » ind. 1-11-1983/90	99,975
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,100
» » » » 18-12-1985/90	100,450
» » » » 1- 1-1984/91	100,300
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,525
» » » » 1- 6-1984/91	100,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,625

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,625
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100,625
» » » »	19- 5-1986/92	100,625
» » » »	20- 7-1987/92	100,500
» » » »	19- 8-1987/92	101,300
» » » »	1-11-1987/92	100,525
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	100.200
» » » »	1- 2-1988/93	100,050
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100.225
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,500
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,500
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,275
» » » »	1-11-1988/93	100,525
» » » »	18-11-1986/93	99,350
» » » »	19-12-1986/93	99,450
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100 —
» » » »	1- 3-1989/94	99,750
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,975
» » » »	1- 9-1988/94	99,175
» » » »	1-10-1987/94	99,075
» » » »	1-11-1988/94	99,325
» » » »	1- 1-1990/95	99,300
» » » »	1- 2-1985/95	99,825
» » » »	1- 3-1985/95	98,050
» » » »	1- 3-1990/95	98,525
» » » »	1- 4-1985/95	97,850
» » » »	1- 5-1985/95	97,950
» » » »	1- 6-1985/95	97,975
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,175
» » » »	1- 9-1985/95	97,825
» » » »	1-10-1985/95	98,150
» » » »	1-11-1985/95	98,225
» » » »	1-12-1985/95	98.325
» » » »	1- 1-1986/96	98,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,175
» » » »	1- 2-1986/96	98,500
» » » »	1- 3-1986/96	98,475
» » » »	1- 4-1986/96	98,450
» » » »	1- 5-1986/96	98,375
» » » »	1- 6-1986/96	98,875
» » » »	1- 7-1986/96	98,300
» » » »	1- 8-1986/96	98,050
» » » »	1- 9-1986/96	97,800
» » » »	1-10-1986/96	96,100
» » » »	1-11-1986/96	96,275
» » » »	1-12-1986/96	96,375
» » » »	1- 1-1987/97	96,300
» » » »	1- 2-1987/97	96,125
» » » »	18- 2-1987/97	96,275
» » » »	1- 3-1987/97	96,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96.100
» » » »	1- 5-1987/97	96.175
» » » »	1- 6-1987/97	96.725
» » » »	1- 7-1987/97	96,175
» » » »	1- 8-1987/97	95,825
» » » »	1- 9-1987/97	96.775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99.825
» » »	9,25%	1-12-1990	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,700
» » »	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99.500
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	97.550
» » »	11,00%	1- 2-1992	98.325
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99.850
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	97.950
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99.675
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,200
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,625
» » »	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,050
» » »	12,50%	1-10-1993	98,350
» » »	12,50%	1-11-1993	98.125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98.100
» » »	12,50%	17-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-12-1993	97.675
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,900
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97.650
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,500
» » »	12,50%	1- 3-1990/92	99.875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	101,400
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93.150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95.850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,450
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	95,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,375
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90.025
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,475
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	95,300
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	97 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96.425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M25100

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1990

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 1990, alle persone di cui all'elenco allegato e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Capezzone dott. Benedetto;
2) Galloni on. dott. prof. Giovanni;
3) La Guidara dott. Francesco;
4) Mazzini prof. mons. Savino;
5) Mistretta dott. Pietro;
6) Scuola di studi di pubblica amministrazione di Verona;
7) Silvestri dott. Eduardo;
8) Sinisi dott. prof. Michele;
9) Lotti dott. Glauco;
10) Casoli dott. Fernando (alla memoria);
11) Finocchiaro dott. prof. Pietro (alla memoria);
12) Ruozzo dott. Paolo (alla memoria);
13) Scano dott.ssa Gaetana;
14) Tescione dott. Giuseppe.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Armando prof. Armando (alla memoria);
2) Ballato prof. Michele;
3) Conte prof. Giuseppe;
4) Demolli prof. Fabio;
5) De Palo prof.ssa Teresa ved. Ungaro;
6) Florio prof. Domenico;
7) Giovannini prof. Giovanni;
8) Grande prof. Domenico;
9) Luminoso prof. Angelo;
10) Mastropaolo prof.ssa Maria Rosaria in Biscardi;
11) Morera prof.ssa Gabriella in Borzone;
12) Piracci dott. Mauro Espedito;
13) Previato prof. Pierluigi;
14) Santapà prof. Salvatore;
15) Sapia prof. Giovanni;
16) Scarcella prof.ssa Maria;
17) Brescia prof. Giuseppe;
18) Nigri prof. Oreste;
19) Pempinello prof. Salvatore;
20) Piscitelli prof. Domenico;
21) Tortorella prof. Giacomo.

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) Bianco prof.ssa Angela;
2) Bruni prof. Giuseppe;
3) Ceccarelli prof. Sergio;
4) Maschio prof. Giovanni Battista;
5) Ostrica prof.ssa Elena;
6) Rezzonico prof. Giancarlo;
7) Tramonte prof. Tonino;
8) Trisolini prof.ssa Antonia;
9) Vitale prof.ssa Filomena in Felice.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Franzoni prof. Vittorio;
2) Gagliano prof. Calogero Claudio;
3) Meli prof. Ugo;
4) Milotta prof. Filippo;
5) Ocello prof. Pierino;
6) Papaluca prof. Giorgio;
7) Ruggero prof. Sebastiano;
8) Vivarelli prof. Manlio;
9) Vignola prof. Antonio.

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) Perotto prof. Giulio.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) De Filippis prof. Nazzareno;
2) Morelli prof. Ferruccio;
3) Occhionero prof. Giacinto;
4) Zoppello prof. Giorgio.

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) Italiano cav. Antonino.

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Annona prof. Ugo;
2) Caldarola prof. Leonardo;
3) D'Itollo prof. Francesco;
4) Palazzo prof. Guido;
5) Totaro prof. Giuseppe;
6) Trabona prof. Michele;
7) Dolfi prof.ssa Cesarina;
8) Mura prof. Marcello;
9) Tanas prof. Tommaso;
10) Zerbo prof. Carmelo;
11) Santobuono prof. Diodato.

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) Barbaglia prof.ssa Noemi (alla memoria);
2) Bruno prof. Antonio;
3) D'Antona prof. Angelo;
4) Guastella prof. Giuseppe;
5) Mazzarino prof. Francesco;
6) Mazzocca prof. Elia;
7) Risoli prof. Pierino;
8) Testa prof. Alfredo.

Diploma di benemerenza di 3ª classe

(Medaglia di bronzo)

1) Aliberti prof. Carmelo;
2) Calabrese prof. Romolo;
3) Cioppettini prof. Mario;
4) Conti prof. Carmelo;
5) Costa prof. Vincenzo;
6) Scarpellini prof. Livio;
7) Teruzzi prof.ssa Alda.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Barbasso dott. Domenico;
2) Massaro dott. Pasquale;
3) Montemagno Vito;
4) Springolo dott.ssa Fernanda;
5) Ferrò Beniamino;
6) Bianchi Lina (alla memoria).

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Folli prof. Umberto (alla memoria);
2) Cremonesi prof. Giuseppe.

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Di Pierro M° Francesco;
2) Franco prof. Francesco;
3) Giacomini M° Giuseppe;
4) Manzoni M° dott. Giacomo;
5) Penzi prof.ssa Giuliana in Savio.

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Travain dott. Aldo;
2) Associazione casse di risparmio - Roma.

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) De Meo prof. Raffaele;
2) Morea prof. Natale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

90A4577

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Serasem - Pérenchies (Francia)	*Colza:* Tanto
Koipesol - Sevilla (Spagna)	*Colza:* Kreta, Fabiola
Semences Cargill - Peyrehorade (Francia)	*Colza:* MLCH 016, MLCH 014
Agrigenetics Co. - Eastlake, Ohio (USA)	*Colza:* Cathy
	Soia: Paola
Seedtec Int. - Woodland, California (USA)	*Colza:* Judy
Semundo Saatzucht - Hamburg (Germania)	*Colza:* Evita
E.N.E.A. - Roma & I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)	*Frumento duro:* Doro
Giovanni Mosconi - Ancona	*Frumento duro:* Gianni
	Frumento tenero: Genio
C.C. Benoist - Orgerus (Francia)	*Frumento duro:* Doral
	Frumento tenero: Pascal
Maliani genetica - Recanati (Macerata)	*Frumento duro:* Cirillo
	Frumento tenero: Giacomo

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Società produttori sementi - Bologna	*Frumento duro:* Zenit
Semillas Battle - Madrid (Spagna)	*Frumento duro:* Granizo.
Samoggia Luigi - Bologna	*Frumento duro:* Lemares, Balsano
	Frumento tenero: Francia
Samoggia Silvia - Bologna	*Frumento tenero:* Mol
R. & F. di Frassineto - Montagnano (Arezzo)	*Frumento duro:* Peres
	Frumento tenero: Stroika
Groupment Agricole Essonnois - Maisse (Francia)	*Frumento duro:* Agridur
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	*Frumento tenero:* Artù
Società produttori sementi - Verona	*Frumento tenero:* Soave
Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences (Ungheria)	*Frumento tenero:* Sabine, Saba, Rina, Liliana
Azienda agraria «Michahelles» - S. Vincenzo (Livorno)	*Frumento tenero:* Mieti
Giordani Guido - S. Pietro in Casale (Bologna)	*Frumento tenero:* Tirreno
A.P.S.O.V. - Voghera (Pavia)	*Frumento tenero:* Mosè
Semundo Italia - Marciana Marina (Ancona)	*Triticale:* Ursus
E.N.E.A. - Roma & Helizea S.p.a. - Gaiba (Rovigo)	*Triticale:* Vega, Alcor
ICI Seeds-Ses - Massalombarda (Ravenna) & Unisigma - Froissy (Francia)	*Orzo:* Dorabel, Doriano
Rustica Semences - Blagnac (Francia)	*Orzo:* Merry
Jorion & Fils - Frasnes-lez-Anvaing (Belgio)	*Orzo:* Belor
Secobra Recherches - Maule (Francia)	*Orzo:* Canoro
Bayerische Pflanzenzucht - Munchen (Germania)	*Orzo:* Astrid
Cermis - Tolentino (Macerata)	*Orzo:* 24 Maggio
H. Schmidt Saatzucht - Landau-Queicheim (Germania)	*Orzo:* Lugano
Slovosivo - Bratislava (Cecoslovacchia)	*Orzo:* Bacco
Clovis Matton (Francia)	*Orzo:* Candida
Verneuil Recherches - Verneuil l'Etang (Francia)	*Orzo:* Glenan, Ardan, Sonora
South Australian Department of Agricolture (Australia)	*Veccia vellutata:* Namoi
Cooperativa produttori agricoli «San Rocco»	*Trifoglio alessandrino:* Maremma
Miatello sementi - S. Martino di Lupari (Padova)	*Trifoglio incarnato:* Vera
	Trifoglio persico: Lara
	Trifoglio ibrido: Lisa
	Trifoglio alessandrino: Miriam
	Ginestrino: Susan
C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)	*Loietto italico:* Attila, Devis
	Loietto perenne: Sun

90A4615

Modificazioni alle aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

A seguito delle modifiche regolamentari adottate dalla Commissione CEE, le aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino sono così stabilite:

Per il latte conferito posteriormente al 31 ottobre 1990:

aliquota normale.. L. 708,28/100 kg
aliquota ridotta.. » 472,24/100 »

90A4646

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga di dilazione del versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali di Civitaquana, Pago Veiano, Torre dei Passeri e al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria.

Con decreto ministeriale n. 1/8705 del 3 ottobre 1990 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Civitaquana è concessa proroga di dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1990 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.123.915 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 53.597.000 iscritto a ruolo a nome della Ceramica d'Abruzzo Cedab S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pescara darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11629 del 3 ottobre 1990 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pago Veiano è concessa proroga di dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1990 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 77.839.331 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.554.000 iscritto a ruolo a nome De Palma Romeo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11974 del 3 ottobre 1990 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Torre dei Passeri è concessa proroga di dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1991 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 132.494.230 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 138.781.000 iscritto a ruolo a nome di Fasciani Giovanni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pescara darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11998 del 5 ottobre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria è concessa proroga di dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi dalla scadenza del decreto ministeriale n. 1/10877 del 24 settembre 1990, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.504.820.000 corrispondente, al netto del compenso al concessionario al carico di L. 15.510.403.852 iscritto a ruolo a nome della In.Com. S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

90A4632

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Triulzi, in Novate Milanese

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 327.418.800 dovuto dalla S.p.a. Triulzi, con sede in Novate Milanese, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A4634

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, della registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata Glicocaf

Con decreto ministeriale n. 7821/R del 13 ottobre 1990 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata, limitatamente alla confezione di seguito specificata:

Glicocaf - soluzione iniettabile in confezione flacone a tappo perforabile da ml 20, registrata in data 20 dicembre 1984 al n. 25578 a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., con sede in Sumirago (Varese), via De Gasperis, 47.

La confezione di cui trattasi deve essere ritirata dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente comunicato.

90A4614

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Genova 16 novembre 1989 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1990)

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è soppresso l'art. 1 che dispone: «Gli articoli da 319 a 327, relativi alla scuola di specializzazione in criminologia clinica, sono soppressi».

90A4623

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 4 ottobre 1990 recante: «Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di ECU a tasso di interesse variabile pari al LIBID a tre mesi, della durata di quindici anni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1990).

Dopo il quarto comma dell'art. 5 del decreo citato in epigrafe, riportato alla pag. 10, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi inserita l'espressione: *«Art. 6»*.

Dopo il secondo comma dell'art. 8, riportato alla pag. 10, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi inserita l'espressione: *«Art. 9»*.

90A4637

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000